

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VILLANOVAFORRU E PAULI ARBAREI PER LO
SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA
COMUNALE
(Artt. 30 e 98 D.Lgs. 18.8.2000 n° 267)**

L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno _____ del mese di gennaio, nella sede municipale di Villanovaforru, sita in Villanovaforru, Piazza Costituzione n° 1,

TRA

- il **Comune di Villanovaforru**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune, in Villanovaforru, Piazza Costituzione n° 1, C.F. _____;
- il **Comune di Pauli Arbarei**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune, in Pauli Arbarei, Via Giovanni XXIII n° 6, C.F. _____

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1
Oggetto**

I Comuni di Villanovaforru e Pauli Arbarei stipulano la presente Convenzione al fine di svolgere in forma associata le funzioni di segreteria comunale, ai sensi dell'art. 10 del DPR 04.12.1997 n. 465.

**Art. 2
Finalità**

La finalità della presente Convenzione è quella di garantire lo svolgimento di un servizio associato che permetta un risparmio finanziario degli Enti, in linea con le previsioni normative vigenti.

**Art. 3
Modalità operative**

Con la presente Convenzione i Comuni di Villanovaforru e Pauli Arbarei stabiliscono che un unico Segretario Comunale presti servizio nei suddetti Enti nella seguente misura:

- 69,44 % Villanovaforru, pari a n° 25 ore settimanali;
- 30,56 % Pauli Arbarei, pari a n° 11 ore settimanali.

Le prestazioni sono assicurate in ciascuno dei Comuni secondo una programmazione concordata tra i

Sindaci.

Il Comune capo-convenzione viene individuato nel Comune di Villanovaforru.

La nomina e la revoca del Segretario Comunale avviene a cura del Sindaco del Comune di Villanovaforru, sentito il Sindaco del Comune di Pauli Arbarei.

Il Segretario Comunale viene scelto fra gli iscritti all'Albo di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità previste nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 465/97 e le procedure stabilite nella deliberazione dell'Agenzia n. 150 del 15.9.1999.

Resta salva la facoltà di ciascun Comune di attribuire al Segretario Comunale eventuali incarichi aggiuntivi di cui all'art. 97, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 4 **Rapporti finanziari, obblighi e garanzie**

I rapporti finanziari tra i due Comuni saranno ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri; pertanto, la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, compresa quella relativa alle attività formative, sarà ripartita come segue:

- il 69,44 % in capo a Villanovaforru;
- il 30,56 % in capo a Pauli Arbarei.

Qualora vengano attribuiti al Segretario incarichi aggiuntivi di cui all'art. 97, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000 i relativi oneri saranno integralmente a carico del comune in cui il segretario svolge tali funzioni, indipendentemente dalla percentuale di ripartizione delle ore stabilite nella presente convenzione.

Qualora gli incarichi aggiuntivi siano svolti in entrambi i comuni si procederà alla ripartizione in parti uguali dei relativi oneri.

Esulano, inoltre, dalla presente Convenzione le spese relative ad attività formative che si riferiscono a questioni particolari di un singolo Comune e le spese per missioni o trasferte effettuate nell'esclusivo interesse di uno solo dei due Comuni. Il Comune interessato provvederà direttamente al pagamento di quanto dovuto.

Le spese di viaggio per recarsi da uno all'altro dei Comuni graveranno sul Comune presso cui avviene l'accesso.

Gli assegni dovuti al Segretario saranno anticipati dal Comune di Villanovaforru, il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi ai competenti Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Il Comune di Villanovaforru comunicherà a cadenza semestrale l'importo delle somme spese per il servizio di Segreteria all'altro Comune.

Il Comune di Pauli Arbarei corrisponderà la quota di competenza al Comune di Villanovaforru entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Comune di Villanovaforru compilerà annualmente il riparto delle spese sostenute, che verrà comunicato al Comune di Pauli Arbarei per l'approvazione e l'eventuale conguaglio.

Art. 5 Trattamento economico

Al Segretario Comunale incaricato del servizio di segreteria in forma associata verrà corrisposta ai sensi dell'art. 45 del CCNL del 16.5.2001, oltre al trattamento economico ordinario, una maggiorazione del 25% del trattamento economico in godimento.

Art. 6 Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra i Comuni convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i Sindaci dei due Comuni, da tenersi almeno una volta l'anno, al fine di verificare il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.

Art. 7 Durata e cause di scioglimento della Convenzione

La durata della presente Convenzione è stabilita in anni 3 (tre), a decorrere dal 1° febbraio 2014. La Convenzione si intende prorogata per uguale periodo, qualora non intervenga comunicazione di recesso da parte di uno dei Sindaci almeno 60 giorni prima.

Essa potrà essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali;
- b) recesso unilaterale da parte di una delle Amministrazioni Comunali da adottare con atto deliberativo consiliare, con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 8
Norma finale

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
IL SINDACO

COMUNE DI PAULI ARBAREI
IL SINDACO